

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto

COM(83) 741 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1983)

(84/C 4/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'ammissione temporanea, in base alla quale è consentito l'impiego, senza oneri di dazi all'importazione, di determinati mezzi di trasporto importati che non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato qualora tali mezzi di trasporto siano destinati ad essere esportati, è prevista nella legislazione della maggior parte degli Stati membri; che regimi siffatti sono oggetto anche di numerose convenzioni internazionali di carattere multilaterale di cui tutti gli Stati membri o alcuni di essi sono parti contraenti; che è opportuno, tenuto conto delle esigenze dell'unione doganale, prevedere un regime uniforme di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio ⁽¹⁾, ha istituito un regime generale di ammissione temporanea che include i mezzi di trasporto;

considerando che i mezzi di trasporto che non rispondono alle condizioni previste dal presente regolamento possono, tuttavia, beneficiare del regime generale;

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che

consenta di definirne le modalità di applicazione; che è opportuno instaurare in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato dei regimi doganali economici, istituito dal regolamento (CEE) n. ... del Consiglio del ... relativo al regime di perfezionamento attivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Generalità

Articolo 1

1. Il regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto consente di importare, secondo le procedure e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, in esenzione totale dai dazi all'importazione, i mezzi di trasporto che sono destinati a restare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità e ad essere riesportati.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a) «persona»: sia una persona fisica, sia una persona giuridica;
 - b) «persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità»: sia una persona fisica residente abitualmente fuori del territorio doganale della Comunità, sia una persona giuridica avente sede fuori di detto territorio,
 - c) «residenza normale»: il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.

Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati nel territorio doganale della Comunità e al di fuori di tale territorio, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno nel territorio doganale della Comunità per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

- d) «dazi all'importazione»: la definizione data a questi termini dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3599/82.

Articolo 2

Le autorità competenti dello Stato membro nel quale viene chiesto di sottoporre dei mezzi di trasporto al regime dell'ammissione temporanea concedono il beneficio del regime medesimo alle condizioni previste dal presente regolamento mediante autorizzazione ad ogni persona che utilizzi o faccia utilizzare sotto la sua responsabilità i suddetti mezzi di trasporto.

TITOLO II

Mezzi di trasporto stradale

Articolo 3

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è accordato ai veicoli stradali ad uso commerciale.
2. Ai sensi del presente articolo si intende per:
 - a) «veicoli»: tutti gli autoveicoli stradali, compresi i rimorchi che possono essere agganciati ai veicoli stessi;
 - b) «uso professionale»: l'utilizzazione di un veicolo per l'esercizio diretto di un'attività retribuita oppure avente scopo di lucro.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 è accordato a condizione che i veicoli siano:
 - a) importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità o per conto di questa;
 - b) utilizzati ad uso professionale da detta persona o per suo conto;
 - c) immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio.

Tuttavia, se i veicoli non sono immatricolati, la condizione di cui alla lettera c) è ritenuta soddisfatta qualora i veicoli stessi appartengano ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.

4. Quando un rimorchio sia agganciato ad un autoveicolo immatricolato nel territorio doganale della Comunità, il beneficio del regime può essere concesso anche se le condizioni del paragrafo 3, lettere a) e b), non siano soddisfatte.

5. I veicoli di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni d'importazione, di scarico, di carico delle merci, di trasporto, di sbarco o d'imbarco dei passeggeri e di manutenzione.

Articolo 4

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è accordato ai veicoli stradali per uso privato.
2. Ai sensi del presente articolo si intende per:
 - a) «veicoli»: tutti i veicoli stradali, comprese le roulotte e i rimorchi, che possano essere agganciati ad un autoveicolo;
 - b) «uso privato»: l'utilizzazione diversa dall'uso professionale quale definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).
3. Il regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 è accordato a condizione che i veicoli siano:
 - a) importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
 - b) utilizzati per uso privato da detta persona o per conto di essa;
 - c) immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori del territorio medesimo.

Tuttavia, se i veicoli non sono immatricolati, la condizione di cui alla lettera c) è ritenuta soddisfatta qualora tali veicoli appartengano ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.

4. In deroga al paragrafo 3, lettera c), il beneficio del regime è accordato anche quando i veicoli sono immatricolati nel territorio doganale della Comunità con attribuzione di una targa automobilistica rilasciata ad una persona stabilita fuori di detto territorio.
5. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è accordato anche nei seguenti casi:

- a) per l'utilizzazione di un veicolo ad uso privato immatricolato nel paese di residenza normale dell'utilizzatore per il tragitto da questi regolarmente effettuato sul territorio doganale della Comunità per recarsi dalla sua residenza al luogo di lavoro e di rivenirne. La concessione di questo regime non è sottoposta a limiti di tempo;
- b) per l'utilizzazione da parte di uno studente di un veicolo ad uso privato, immatricolato nel paese della sua residenza normale, sul territorio doganale della Comunità in cui lo studente soggiorna unicamente per ragioni di studio.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 lettera a), i veicoli di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità:

- a) per un massimo di sei mesi, consecutivi o no, su un periodo di dodici mesi;
- b) per la durata del soggiorno dello studente sul territorio doganale della Comunità, nei casi di cui al precedente paragrafo 5, lettera b).

Articolo 5

1. Le disposizioni dell'articolo 4 sono applicabili, mutatis mutandis, ai cavalli da sella che sono introdotti nella Comunità allo scopo o nel corso di gite effettuate dai loro cavalieri.

2. I cavalli da sella di cui al paragrafo 1 possono restare sul territorio doganale della Comunità per tre mesi.

TITOLO III

Mezzi di trasporto ferroviario

Articolo 6

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è accordato ai mezzi di trasporto ferroviario.

2. Ai sensi del presente articolo si intende per:

«mezzo di trasporto ferroviario»: il materiale di trazione, gli autotreni ferroviari e le vetture automotrici, i carri e le vetture ferroviarie di qualsiasi natura destinati al trasporto delle persone e delle merci.

3. Il regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 è accordato a condizione che i mezzi di trasporto ferroviario siano:

- a) appartenenti a persone stabilite fuori del territorio doganale della Comunità;
- b) immatricolati su una rete ferroviaria situata fuori del territorio doganale della Comunità.

TITOLO IV

Mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea

Articolo 7

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è accordato ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea.

2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di scarico e carico delle merci, di sbarco e d'imbarco dei passeggeri e di manutenzione.

Articolo 8

1. Il regime dell'ammissione temporanea è concesso ai mezzi di trasporto destinati alla navigazione aerea per uso privato a condizione che detti mezzi di trasporto siano:

a) immatricolati fuori dal territorio doganale della Comunità, a nome di una persona stabilita fuori da detto territorio;

b) utilizzati per uso privato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità per un massimo di sei mesi, consecutivi o no, su un periodo di dodici mesi.

TITOLO V

Mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima, lacuale o fluviale

Articolo 9

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, il beneficio del regime di ammissione temporanea è accordato ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima, lacuale e fluviale.

2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di sbarco e d'imbarco dei passeggeri, di scarico e di carico delle merci e di manutenzione.

Articolo 10

1. Il regime dell'ammissione temporanea è concesso ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima, lacuale o fluviale, per uso privato, a condizione che detti mezzi di trasporto siano:

a) importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

b) utilizzati per uso privato dalla medesima persona a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità per un massimo di sei mesi, consecutivi o no, su un periodo di dodici mesi.

3. In caso di insufficienza delle infrastrutture di porti fluviali o lacustri che non consentano l'ormeggio di imbarcazioni per uso privato, il regime dell'ammissione temporanea può essere accordato per imbarcazioni da diporto per uso privato:

a) importate temporaneamente da una persona fisica avente residenza normale nel territorio doganale della Comunità;

b) immatricolate in un porto fuori del suddetto territorio.

TITOLO VI

Palette e contenitori

Articolo 11

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è accordato alle palette.

2. Ai sensi del presente articolo si intende per «palletta» un dispositivo sul cui ripiano può essere raggruppata una certa quantità di merci in maniera da costituire un'unità di carico ai fini del suo trasporto, del suo movimento o del suo accatastamento mediante apparecchi meccanici. Questo dispositivo è costituito o da un ripiano che poggia su piedi o da un ripiano speciale impiegato nel traffico aereo; la sua altezza totale è per quanto possibile ridotta pur permettendo il movimento su rulli o mediante carrelli elevatori a forca o transpalette; esso può essere munito o no di una sovrastruttura.

Articolo 12

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è accordato ai contenitori.

2. Ai sensi del presente articolo, si intende per «contenitore» un dispositivo per il trasporto (telaio, cassa amovibile, sovrastruttura amovibile o altro dispositivo analogo):

a) che costituisce uno scompartimento, totalmente o parzialmente chiuso, destinato a contenere delle merci;

b) che ha carattere permanente ed è pertanto abbastanza resistente da poter essere usato ripetutamente;

c) che è specialmente concepito per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura del carico, mediante uno o più modi di trasporto;

d) che è concepito in maniera da essere facilmente manipolato, specialmente durante il suo trasbordo da un modo di trasporto ad un altro;

e) che è concepito in maniera da essere facilmente riempito e vuoto;

f) che ha un volume interno di almeno un metro cubo. Questo limite non si applica, tuttavia, ai contenitori utilizzati per il traffico aereo.

Il termine «contenitore» comprende gli accessori e le attrezzature del contenitore secondo la sua categoria, a condizione che siano trasportati col contenitore stesso e fissati in modo definitivo.

Il termine «contenitore» non comprende i veicoli, gli accessori o i pezzi staccati dei veicoli, né gli imballaggi.

3. Il regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 è accordato a condizione che i contenitori siano:

a) importati temporaneamente, carichi di merci o vuoti, nel territorio doganale della Comunità;

b) autorizzati al trasporto di merci sotto controllo doganale.

4. I contenitori di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità per un periodo massimo di sei mesi.

TITOLO VII

Disposizioni varie

Articolo 13

Le autorità competenti ammettono al beneficio del regime dell'ammissione temporanea i pezzi di ricambio, gli accessori e l'attrezzatura normale, ivi compreso tutto l'occorrente per stivare, fissare o proteggere le merci qualora tale materiale sia:

a) importato contemporaneamente ai mezzi di trasporto ai quali è destinato e che costituiscono oggetto del presente regolamento;

b) importato successivamente a detti mezzi di trasporto.

Articolo 14

I mezzi di trasporto di cui ai titoli II, III, IV e V del presente regolamento non devono essere prestati, affittati, impegnati o ceduti a una persona che ha la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 15

Qualora delle circostanze eccezionali lo giustificino, su richiesta dell'interessato le autorità competenti possono, entro limiti ragionevoli, prorogare i termini previsti dal presente regolamento.

Articolo 16

Il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea è tenuto a sottoporsi a tutte le misure di sorveglianza e di controllo prescritte dalle autorità competenti.

Articolo 17

Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione qualora constatino che il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea non ha osservato una delle condizioni stabilite per la concessione del regime stesso.

Articolo 18

1. Il regime dell'ammissione temporanea è appurato quando il mezzo di trasporto posto in detto regime viene esportato fuori del territorio doganale della Comunità o viene posto, in vista di una sua successiva esportazione, nel regime:

- del deposito, ovvero
- del transito comunitario esterno, ovvero ancora in uno dei regimi di trasporto internazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario⁽¹⁾, purché l'applicazione di tali regimi sia consentita dalla legislazione comunitaria;

o viene abbandonato all'erario previo accordo delle autorità competenti.

Tuttavia, per quanto riguarda le palette, il regime termina altresì quando delle palette identiche a quelle che beneficiano del regime dell'ammissione temporanea sono esportate o introdotte in zona franca o vincolate ad uno dei regimi di cui al paragrafo 1, in vista della loro esportazione.

2. Quando le circostanze lo giustifichino, le competenti autorità possono autorizzare l'immissione in libera pratica o la distruzione, sotto controllo doganale, dei mezzi di trasporto posti in regime di ammissione temporanea, sia direttamente sia previo passaggio per una zona franca o per uno dei regimi di cui al paragrafo 1.

3. Salva restando l'applicazione delle disposizioni in materia di infrazione alla legislazione doganale, i paragrafi 1 e 2 sono applicabili anche nei casi in cui l'autorizzazione sia stata revocata in base all'articolo 17.

4. I pezzi difettosi e i pezzi di ricambio tolti dai mezzi di trasporto dopo la riparazione o la manuten-

zione debbono essere riesportati dal territorio doganale della Comunità, o distrutti sotto sorveglianza doganale, ovvero immessi in libera pratica, o posti sotto un altro regime doganale.

5. Senza pregiudizio dell'applicazione delle disposizioni in materia di infrazioni alla legislazione doganale ed in materia di franchigia, i dazi all'importazione, nel caso di immissione in libera pratica di mezzi di trasporto posti in regime di ammissione temporanea o in altri casi per i quali una obbligazione doganale nasca in conformità della direttiva 79/623/CEE del Consiglio, del 23 giugno 1979, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'obbligazione doganale⁽²⁾, sono riscossi in base agli elementi d'imposizione fiscale relativi a tali mezzi di trasporto sussistenti all'atto della loro sottoposizione al regime dell'ammissione temporanea, sia ove la immissione in libera pratica venga effettuata direttamente, sia dopo la sottoposizione ad uno dei regimi doganali previsti dal paragrafo 1.

Tuttavia, quando si tratti di scarti ed avanzi risultanti dalla distruzione dei pezzi indicati nel paragrafo 4, il momento da considerare per la determinazione dell'importo dell'obbligazione doganale è quello previsto dall'articolo 3, lettera f, della direttiva 79/623/CEE.

TITOLO VIII**Disposizioni finali***Articolo 19*

1. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti riguardanti segnatamente le condizioni di accesso e di esecuzione dei trasporti medesimi.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, i mezzi di trasporto oggetto del presente regolamento sono ammessi al beneficio dell'ammissione temporanea senza divieti né restrizioni di importazione, a condizione che essi siano riesportati.

3. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano i divieti o le restrizioni di importazione, di esportazione o di transito, giustificati da una delle ragioni previste dall'articolo 36 del trattato CEE.

Articolo 20

Fino a quando non saranno adottate norme comunitarie nel settore considerato, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione, da parte degli Stati membri, di misure particolari prese a favore delle forze armate stazionate nel territorio doganale della Comunità in applicazione di accordi internazionali e che non militano sotto bandiere degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 31.

Articolo 21

Il comitato dei regimi doganali economici, istituito dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. ... del ... [relativo al regime di perfezionamento attivo] può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente, o ad iniziativa di questo o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 22

Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento ed in particolare le condizioni di sottoposizione al regime, di utilizzazione dei mezzi di

trasporto durante la loro permanenza nel territorio doganale della Comunità, così come quelle relative all'ammissione al regime delle merci previste dall'articolo 13, lettera b), sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. ... del ... [relativo al regime di perfezionamento attivo]

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
